



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO
3° SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE
DEL LITORALE MARITTIMO DEL
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO PER
FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 07.04.2003
Pubblicato all'albo in data 18.04.2003
Modificato con Del.C.C. n.41 del 16.09.2005, Del.C.C. n. 8 del
14.06.2012 e Del. C.C. n. 28 del 01.7.2015

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Porto San Giorgio per finalità turistiche e ricreative, in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti ed il decoro e la pulizia delle spiagge, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento.

Art. 2

Stagione balneare.

1. La stagione balneare inizia il 1 aprile e termina il 30 ottobre di ogni anno.

Il Sindaco, sentite le Associazioni di Categoria, può modificare la data di inizio e fine stagione, fino al limite di giorni 15 (quindici) , per motivi legati alle condizioni meteo o all'eventuale anticipo delle Festività Pasquali , rispetto alla data del 1 aprile. (Del.C.C. n.41 del 16.09.2005)

2. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, deve svolgere la propria attività dal 30 giugno al 1° settembre. I titolari degli stabilimenti balneari possono comunque iniziare la propria attività prima del 30 giugno e terminarla dopo il 1° settembre, garantendo il servizio di salvataggio ai sensi dell'art.2 bis.

Art. 2 bis.

Servizio di salvataggio

1. I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo le modalità indicate dall'Autorità Marittima.

2. Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno.

3. Il servizio di salvataggio deve essere garantito almeno dalle ore 09,30 alle ore 18,30. Nel rispetto della fascia oraria innanzi indicata, nel periodo di tempo compreso tra le ore 13,00 e le ore 15,00 il servizio di salvataggio è garantito per postazioni limitrofe anziché per ogni singola postazione, in modo che sia comunque garantita la continuità del servizio medesimo. Di tale situazione è dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera rossa issata.

4. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti esclusivamente per elioterapia nei periodi antecedenti e successivi a quelli stabiliti dal comma 1 non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma devono esporre una bandiera rossa ed un apposito cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, recante il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia – Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio".

5. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dal Comune. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, il Comune installerà appositi cartelli redatti almeno in italiano e in inglese indicanti la mancanza del servizio stesso. La distanza tra ogni cartello non può essere superiore a 150 (centocinquanta) metri.

6. Il Comune è tenuto alla sorveglianza e alla manutenzione dei cartelli relativi alle spiagge libere.

Art. 3

Uso delle spiagge.

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune, durante tutto l'anno è vietato:

a) campeggiare e pernottare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;

b) transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;

c) effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite;

d) depositare, distendere e tinteggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;

e) gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi.

2. Negli stessi ambiti di cui al comma 1 durante la stagione balneare è vietato:

a) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. nonché mezzi nautici, la fascia di ml. 5.00 dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza esclusi i mezzi di soccorso;

b) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente nazionale cinofilia italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. Dovrà essere garantita l'adeguata raccolta di eventuali escrementi che, in nessun caso, potranno essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani

per il soccorso in acqua dovranno indossare una maglietta recante idoneo e ben visibile distintivo del servizio di salvataggio;

c) praticare, al di fuori delle aree appositamente attrezzate dai concessionari di spiaggia, il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce etc. e comunque qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, turbare la quiete pubblica ovvero cagionare nocimento all'igiene dei luoghi.

d) organizzare giochi e manifestazioni ricreative senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, ad eccezione di quei giochi e di quelle attività ricreative che per consuetudine vengono organizzate, comunque nel rispetto delle relative normative, nell'ambito delle aree in concessione (ginnastica di gruppo, giochi collettivi etc.), fermo restando l'obbligo di non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Tali attività sono comunque vietate dalle ore 1300 alle ore 1600;

e) tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 1300 e le ore 1600, eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;

f) tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori dei casi e delle aree indicate nel successivo art. 7, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;

g) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici dalle ore 0900 alle ore 1900 allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti;

h) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;

i) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;

l) tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati;

m) dalle ore 0100 alle ore 0500 antimeridiane, utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni;

n) utilizzare qualunque tipo di apparecchiatura di diffusione sonora ad alto volume, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13.00 e le ore 16.00;

o) effettuare attività di pubblicità, promozione commerciale, spettacoli pirotecnici etc. senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti.

Art. 4

Norme per gli stabilimenti balneari.

1. Le strutture balneari devono assicurare, salvo casi di forza maggiore, l'apertura al pubblico almeno per l'arco temporale compreso tra le ore 09.00 e le ore 19.00.

2. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:

a) esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare:

- copia del presente Regolamento Comunale;
- Copia della vigente Ordinanza emanata dalla competente Autorità Marittima;
- la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento;
- le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
- un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto;

b) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo ad esso immediatamente prospiciente. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti dal Comune, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione Comunale;

c) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza non inferiore a 2 metri;

d) installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. Fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 4 tra le file o settori e metri 2,20 fra gli ombrelloni della stessa fila. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di metri 6, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del piano di spiaggia;

e) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della Delib.G.R. 30 gennaio 2001, n. 235. Al fine di consentire una ottimale mobilità dei medesimi soggetti all'interno delle aree in concessione, è possibile predisporre, ad opera dei concessionari altri percorsi che potranno anche congiungere concessioni limitrofe. Ciò potrà avvenire anche in assenza di specifica previsione contenuta nell'atto di concessione demaniale, mediante semplice comunicazione all'Autorità comunale con l'obbligo, comunque, di rimozione al termine della stagione balneare.

f) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari.

3. Salvo specifica autorizzazione in deroga, rilasciata dall'Ufficio Demanio del Comune a seguito di motivata richiesta, nelle aree in concessione è vietato, durante la stagione balneare, effettuare lavori edilizi.

4. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico possono inoltre:

a) previa autorizzazione dell'autorità concedente e nel rispetto delle previsioni di cui al vigente Piano di Spiaggia, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, piccoli giochi per bambini e simili;

b) ospitare, in apposite aree interne al tratto di arenile in concessione e curando di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia e delle disposizioni eventualmente emanate al riguardo dalla competente Autorità Marittima.

Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di sub, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima.

Art.4 bis

Accesso animali di affezione di piccola taglia

Il titolare di concessione demaniale marittima potrà consentire l'accesso, nell'ambito del proprio stabilimento balneare, di animali d'affezione di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti.

Comunque tali aree debbono essere ben delimitate ed ad esclusivo uso degli utenti interessati dalla fattispecie di cui al presente articolo.

Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all'ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone.

I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l'aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell'animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell'area occupata.

Resta inteso che i padroni degli animali sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall'art. 2052 del Codice Civile.

I concessionari hanno anche la facoltà, nell'ambito del proprio stabilimento balneare e previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, con l'indicazione dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso per l'accoglienza di animali di affezione, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare.

Il proprietario o il detentore del cane, prima di fruire delle aree autorizzate, dovrà sottoscrivere un atto (secondo il modello allegato) nel quale dichiara:

Le proprie generalità;

Il segnalamento del o dei cani che accedono alle aree autorizzate;

Il possesso dei requisiti sanitari previsti per legge;

L'impegno a consegnare la documentazione relativa alle vaccinazioni di cui al punto precedente, in seguito ad eventuale richiesta degli organi di vigilanza;

L'assenza delle prescrizioni restrittive per il cane, in merito alla tutela dell'incolumità pubblica.

Il controllo relativo alla corretta applicazione delle suddette disposizioni è di competenza anche del concessionario dello stabilimento balneare che dovrà altresì posizionare uno o più cartelli, ben visibili, recanti le disposizioni dettate dal presente regolamento in materia di accesso di animali di affezione di piccola taglia.

Ogni concessionario che intende aprire la spiaggia in concessione agli animali di piccola taglia non può attivare il servizio senza aver preventivamente informato – per iscritto e con modulo apposito (allegato sub. 3) – il servizio ambiente e l'ufficio demanio, impegnandosi a far rispettare le norme del presente regolamento.

Art. 5

Disposizioni di carattere particolare e relative norme di comportamento.

1. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso delle previste licenze/autorizzazioni a vario titolo rilasciate dalle competenti autorità.
2. Ogni stabilimento balneare deve rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio.
3. I servizi igienici di ogni stabilimento balneare devono essere collegati alla rete fognaria comunale, e quelli per disabili di cui alla legge n. 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante, in maniera ben visibile così da consentirne l'immediata individuazione, il previsto simbolo internazionale.
4. Nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi;
5. Fatto salvo il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c).
6. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o, comunque, per tutte quelle attività che non siano strettamente attinenti alla balneazione. I concessionari devono altresì provvedere, al termine dell'orario giornaliero di apertura al pubblico, al controllo delle singole cabine in modo da accertare che non vi permangano persone.

7. All'interno delle aree in concessione, feste, spettacoli ed altre forme di intrattenimento, anche se prive di scopo di lucro, dovranno essere sempre organizzate nel rispetto della vigente normativa ed in special modo quella relativa ai pubblici spettacoli; il concessionario dovrà pertanto munirsi di tutti i provvedimenti necessari, così come previsto dalle singole discipline relative alla tipologia di manifestazione che si intende effettuare;

Art. 6

Corridoi di lancio.

1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'Autorità Marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.

2. Analoghi corridoi possono essere individuati, ed eventualmente autorizzati dal competente Ufficio Demanio del Comune, da parte di circoli nautici, di operatori turistici e di privati nelle zone di mare che fronteggiano i tratti di spiaggia destinati all'alaggio ed alla sosta di imbarcazioni di cui al seguente art. 7.

2 bis. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate entro il 20 maggio di ciascuno anno. Il Comune, sentita l'autorità Marittima, adotta i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri 500 (cinquecento). Si può derogare a tale distanza limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non può essere comunque inferiore a metri 250 (duecentocinquanta)

Art. 7

Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni.

1. Nelle zone di seguito elencate destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per la balneazione.

2. Le porzioni di arenile asservite ai fini di quanto riportato al comma precedente sono individuate con riferimento alle seguenti concessioni demaniali:

- fra il Club Nautico Blu e l'Istituto Canossiane;
- fra l'ex stabilimento balneare Hotel dei Pini e lo Stabilimento Bagni Enzo;
- fra lo stabilimento fra balneare DA GUIDO e lo stabilimento balneare BARRACUDA;
- lo stabilimento balneare DELFINO VERDE e lo stabilimento balneare MARACAIBO;
- lo stabilimento balneare HOTEL LA TERRAZZA e lo stabilimento balneare STELLA ADRIATICA;

- lo stabilimento balneare COCO LOCO e la concessione di ZURLINI GABRIELE;

Art. 8

Disposizioni Finali e Disciplina Sanzionatoria

1. Il presente Regolamento deve essere esposto a cura dei concessionari ed in luogo e con modalità idonee per la massima visibilità da parte dell'utenza, per tutta la durata della stagione balneare;
2. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare le disposizioni del presente Regolamento. I contravventori al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, risponderanno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente saranno irrogate ai sensi delle disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33.
4. Il presente Regolamento che sarà pubblicato all'Albo Comunale entra in vigore in data odierna ed abroga ogni eventuale disposizione precedente in contrasto con quelle in esso contenute.
5. E' fatto divieto a chiunque di vendere beni di qualsiasi genere, in forma ambulante, lungo tutta la spiaggia.

Porto San Giorgio,